

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2861

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACIERNO, MAMMOLA, MELE, TRAPANI, VINCENZO BIANCHI, MILIO, BERTUCCI, ROMANI, MASSIDDA, BONO, MARINO BUCCELLATO, NU-VOLI, BAIAMONTE, RALLO, SIDOTI, CRIMI, SPARACINO, FORESTIERE, STORNELLO, FLORESTA, SIGONA, VALDUCCI, FERRARA, CASCIO, FRAGALÀ, FONNESU, LA GRUA, LUCCHESI, PINTO, MICCICHÈ, SCOZZARI, D'ALIA, TRAPANI, ARDICA, GARRA**

Incentivi alle imprese operanti nelle isole  
e misure a sostegno dell'occupazione

Presentata l'11 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'economia nazionale è in forte espansione ma la disoccupazione non diminuisce nelle zone dal Sud e nelle isole; tale situazione oggettiva non può che accrescere le distanze che separano in termini di progresso e di livello della qualità della vita i cittadini delle opposte zone della Nazione.

Ma se è vero che lo sviluppo dell'economia genera occupazione e l'occupazione genera a sua volta sviluppo e progresso, occorre individuare le ragioni per cui il Sud, e le isole in particolare, restino perennemente indietro in questa corsa verso il benessere. Ciò non avviene certamente per incapacità imprenditoriale o per disaffezione al lavoro. La causa di questo ritardo deve perciò essere ricercata in primo luogo nella geografia, ossia nella distanza fra le

isole e le zone più ricche del Paese o con le altre nazioni europee. Di fatto, la spinta imprenditoriale e la volontà di produrre della gente delle isole sono in qualche modo rese difficili, quando non addirittura annullate, dagli oneri del trasporto delle merci delle isole verso quelle aree geografiche in cui, grazie al maggior benessere, vi è da parte dei cittadini propensione a maggiori consumi. Basterà mettere a confronto gli oneri per le spese di trasporto sopportati da un qualsiasi imprenditore isolano con quelli di un produttore del medesimo genere di merce che operi in val Padana. Il primo per trovare un mercato degno di questo nome dovrà inviare la merce oltre i 300 chilometri (si pensi alla Sicilia ed alla Sardegna) il secondo si trova al centro di una zona commercial-

mente valida e così il prezzo delle sue merci non risentirà in maniera determinante degli oneri della spedizione.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di mettere l'imprenditore isolano nelle medesime condizioni, per quanto attiene agli oneri di trasporto, del suo collega dell'Italia peninsulare, e fare sì che il suo prodotto non debba risentire in modo così pesante del costo del trasporto marittimo.

L'incentivo dello Stato non deve avere natura assistenziale né deve trattarsi di un semplice regalo agli imprenditori meridionali. Scopo della legge è agevolare, attraverso facilitazioni ai produttori, la creazione di posti di lavoro, ovvero, capovolgendo radicalmente una politica praticata con scarsi risultati per anni, assicurare i contributi a coloro che siano in grado di dimostrare di aver già provveduto ad assumere personale.

L'entità dei contributi erogati non rappresenta per lo Stato un onere secco, senza contropartite; il meccanismo previsto consente allo Stato di riprendersi, sotto forma di tasse e contributi introitati o di minori oneri, per interventi assistenziali e ammortizzatori sociali, una larga percentuale di quanto speso.

Questo intervento, questi incentivi, possono trasformarsi in volano per la creazione di posti di lavoro ed essere mirati alla riduzione della disoccupazione nelle isole che, ricordiamolo, sono penalizzate oggi più che in altre epoche della storia nazionale: consentiranno agli imprenditori isolani di porre i loro prodotti sui mercati delle aree più favorite del Paese nelle stesse condizioni degli imprenditori locali.

Il rimborso delle spese di spedizione delle merci sarà concesso solo alle imprese che avranno effettuato le assunzioni. In pratica lo Stato concederà 100 milioni di rimborso delle spese di trasporto merci per ciascun dipendente assunto sino a un massimo di 800 milioni ad azienda di rimborso delle spese di trasporto merci per ciascun dipendente assunto. Le imprese naturalmente possono giovare del contributo una sola volta durante un esercizio contabile ma il personale assunto resterà al lavoro

presso di esse con le normali garanzie previste dai contratti di lavoro.

In questa maniera:

si creano nuovi posti di lavoro in zone particolarmente difficili;

si riducono gli oneri per spese sociali dello Stato;

si accrescono la produttività delle imprese isolate ed i loro redditi;

si accresce il numero dei soggetti fiscalmente attivi;

si rivitalizza il settore dei trasporti marittimi con tutti gli annessi.

È inutile sottolineare che per ogni nuovo occupato lo Stato incassa, attraverso le imposte indirette o dirette una cifra considerevole e che inoltre si determina una apprezzabile riduzione delle spese sociali.

Inoltre è previsto che gli incentivi debbano essere iscritti a bilancio quali utili di impresa e, come tali, saranno poi tassati annualmente.

Questa proposta di legge si ripromette di ottenere un altro importante obiettivo: rimborsi e contributi saranno corrisposti solo a chi spedisca i prodotti via mare. Sarà possibile ridurre il traffico lungo le strade della penisola e rilanciare la navigazione di cabotaggio.

L'iniziativa ha come scopo principale l'aiuto alle imprese industriali e manifatturiere; purtuttavia è una utile occasione per incentivare le esportazioni dalle isole alla penisola dei prodotti agroalimentari, meno penalizzati di quelli manifatturieri, ma ugualmente meritevoli di forme di tutela.

Negli articoli 1 e 2 si delinea il campo di applicazione e si affida alle camere di commercio il compito di svolgere, con la massima speditezza compatibile con la necessità di accurati controlli, le pratiche per la concessione degli incentivi e si indicano le condizioni necessarie per accedere ai rimborsi o ai contributi; in particolare, per evitare che le imprese beneficiarie praticino il *dumping* si è previsto che fra gli obblighi a loro carico vi sia quello di mantenere il prezzo dei loro prodotti in linea con quelli medi.

L'articolo 3 affida agli ispettorati provinciali del lavoro il compito di controllare che le assunzioni siano state effettuate a beneficio di lavoratori in particolari condizioni.

L'articolo 4 stabilisce le sanzioni per le imprese che, dopo aver beneficiato della legge, procedano al licenziamento del personale assunto o richiedano il ricorso alla cassa integrazione guadagni o ad altri ammortizzatori sociali.

L'articolo 5 chiarisce che questi contributi debbono essere considerati per le aziende alla pari di qualsiasi altra entrata e vanno quindi assoggettati agli oneri fiscali.

L'articolo 6 stabilisce la durata dell'intervento dello Stato che viene fissata in cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 7 infine indica la copertura finanziaria del provvedimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Le imprese industriali produttrici di prodotti finiti meccanici e metallurgici, di materiali per l'edilizia, di prodotti chimici, di manufatti di qualsiasi genere, e di beni derivati dalla trasformazione dei prodotti agroalimentari che abbiano sede legale ed impianti di produzione nel territorio delle isole possono chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il rimborso totale delle spese sostenute per il trasporto via mare dei loro prodotti dai porti delle stesse isole a quelli nazionali dall'Alto Tirreno, del Mar Ligure e dell'Alto Adriatico.

2. Le aziende agricole o minerarie e quelle produttrici di sale confezionato per usi alimentari, che abbiano sede legale ed impianti nelle isole, possono richiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un contributo pari al 15 per cento delle spese sostenute per il trasporto via mare dei loro prodotti dai porti delle stesse isole a quelli nazionali dell'Alto Tirreno, del Mar Ligure e dell'Alto Adriatico.

3. Il contributo di cui al comma 2 può essere richiesto altresì dai coltivatori diretti che esercitino la loro attività nelle isole.

4. Per ottenere i benefici previsti dai commi 1, 2 e 3 i soggetti interessati presentano le domande al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali domande corredate da una attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro che le imprese hanno proceduto ad assumere uno o più lavoratori al fine di usufruire dei benefici di cui alla presente legge secondo le modalità di cui all'articolo 3.

5. La domanda di accesso ai benefici di cui alla presente legge può essere presentata una sola volta per anno solare e per

un massimo di cinque anni da ciascun soggetto che potrà usufruire dei rimborsi o dei contributi nella misura prevista dalla tabella A allegata alla presente legge, per l'ammontare massimo di 800 milioni annui.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di ricezione delle domande, autorizza, con proprio decreto, le direzioni provinciali del tesoro alla liquidazione dei rimborsi e dei contributi alle imprese interessate con le modalità di cui all'articolo 2 e ne informa i richiedenti.

7. Il decreto di autorizzazione al rimborso delle spese di trasporto o di contributo dello Stato, nonché tutte le altre operazioni amministrative e contabili compiute per l'attuazione della presente legge sono sottoposte al controllo successivo della Corte dei conti.

#### ART. 2.

1. Le imprese, ricevuta l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono presentare mensilmente alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per il successivo inoltro alle Direzioni provinciali del tesoro, la documentazione necessaria per ottenere il rimborso.

2. Alla domanda di rimborso sono allegati copia del decreto ministeriale di autorizzazione, le lettere di vettura, la copia autentica delle bolle di accompagnamento delle merci, i documenti comprovanti il pagamento al vettore delle spese di spedizione delle merci ed una attestazione, resa sotto la personale responsabilità penale e civile del titolare dell'impresa, nella quale è specificato:

a) che le merci spedite siano state interamente prodotte nelle isole stesse;

b) che la spedizione fra le isole ed i porti indicati dell'articolo 1 sia stata interamente effettuata via mare;

c) che non sia stato fissato per la vendita all'ingrosso o al dettaglio delle merci che hanno usufruito del rimborso delle spese di trasporto, un prezzo di ven-

dita inferiore di oltre il 5 per cento a quello medio praticato per merci dello stesso tipo e qualità dai produttori nazionali o comunitari nelle medesime aree geografiche;

d) di essere in possesso della documentazione amministrativa e contabile a sostegno delle attestazioni rese.

3. Verificata la conformità delle domande di liquidazione dei rimborsi al decreto di autorizzazione ministeriale, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, entro il termine massimo di trenta giorni trasmettono le domande, corredate dalla documentazione e dal nulla-osta alla liquidazione con l'indicazione dell'importo da corrispondere, alle direzioni provinciali del tesoro per l'immediato pagamento.

4. Nel caso in cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, riscontri irregolarità nelle domande o nella documentazione ricevuta, entro quindici giorni, restituisce la documentazione all'impresa con le proprie osservazioni, richiedendo ulteriore documentazione ed i chiarimenti ritenuti utili per una più approfondita valutazione della domanda.

### ART. 3.

1. Il personale che deve essere assunto dalle imprese per poter accedere ai benefici della presente legge deve essere scelto fra:

a) giovani in attesa di prima occupazione;

b) personale in mobilità;

c) personale che si trova in cassa integrazione.

2. Le imprese notificano all'ispettorato provinciale del lavoro le assunzioni effettuate ai sensi della presente legge.

3. L'Ispettorato provinciale del lavoro, dopo aver trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la domanda di cui al comma 4 dell'articolo 1, verifica il mantenimento degli impegni da parte dell'impresa.

#### ART. 4.

1. Le imprese che, dopo aver ottenuto rimborsi e contributi nella misura prevista ai sensi della presente legge, cessano l'attività nel termine di cinque anni, o che nello stesso periodo procedono al licenziamento di personale in esubero o chiedono per i loro dipendenti la cassa integrazione, sono tenute alla restituzione di quanto percepito con gli interessi nella misura legale e maggiorati della svalutazione.

2. Non sono tenute alla restituzione dei contributi o dei rimborsi le imprese che cessano dall'attività per trasformazione, sempre che l'impresa subentrante ne prosegua l'attività nella stessa sede e ne assuma tutto il personale dipendente.

#### ART. 5.

1. I rimborsi ed i contributi sono annotati nel bilancio delle imprese e sono assoggettati alla imposizione fiscale ordinaria.

#### ART. 6.

1. Le norme previste dalla presente legge hanno effetto per cinque anni della data della sua entrata in vigore.

#### ART. 7.

1. All'onere derivante dall'entrata in vigore della presente legge, pari a 5000 milioni per il 1995 e a 10.000 milioni negli esercizi successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti per la cassa integrazione guadagni per cinquemila milioni annui e per la

restante parte mediante apposito stanziamento da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, da determinare annualmente in sede di legge finanziaria.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## TABELLA A

(v. articolo 1, comma 5)

Numero degli addetti assunti	Ammontare del rimborso o contributo spettante
1 dipendente	100 milioni
2 »	200 »
3 »	300 »
4 »	400 »
5 »	500 »
6 »	600 »
7 »	700 »
8 »	800 »

